



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero



dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO, in particolare, il comma 4-*bis*.2 dell'art. 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-*bis* del soprarichiamato decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale “Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga”;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio della Stazione Elettrica (S.E.) di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che l'intervento autorizzato con il sopracitato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014 prevede, nello specifico, la realizzazione di:

-S.E. di smistamento di Celano;

-raccordo dalla linea in doppia terna (D.T.) 150 kV “C.P. Tagliacozzo / S.E. Acea Smistamento Est” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;



– raccordo in D.T. dalla “S.E. Collarmente Sezionamento (futura S.E. di Collarmente) / C.P. Collarmente” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;

– raccordo in D.T. dalla “C.P. Avezzano 1 e 2” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;

– raccordo in S.T. dalla “C.P. Rocca di Cambio” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;

– raccordo in S.T. dal nuovo palo n. 11 dell’esistente 150 kV “C.le Edison di Celano” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;

– sostituzione dei sostegni 39 e 16 delle linee a 150 kV in semplice terna che collegano la “C.P. Collarmente” alla linea “D.T. Tagliacozzo / Acea Smist. Est.”;

– eliminazione del collegamento rigido a “T” sull’esistente linea in DT a 150 kV “Collarmente Sezionamento (futura SE di Collarmente) - C.P. Tagliacozzo / SE Acea Smistamento Est” dal sostegno n.68 al sostegno n.29 della linea “C.P. Corvaro – C.P. Avezzano”;

VISTO il comma 5 dell’articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, con il quale i suddetti Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 14 gennaio 2014, per la realizzazione delle predette opere;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR del 8 gennaio 2019, con il quale l’allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di anni 2 (due) il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell’articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, con il quale questo Ministero ha autorizzato la società TERNA S.p.A all’esecuzione di “variante localizzativa al progetto definitivo della S.E. di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell’esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell’Aquila”, finalizzata a risolvere alcune criticità emerse nella fase di



progettazione esecutiva a seguito di indagini geologiche e comprende quindi gli interventi di mitigazione del rischio connesso a possibili instabilità del fronte di cava, per evitare distacchi di detriti sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di ulteriori anni 2 (due), fino al 13 gennaio 2023, il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di ulteriori anni 2 (due), fino al 13 gennaio 2025, il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTA l'istanza prot. n. 105914 del 1 ottobre 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine previsto dal summenzionato decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., il rilascio in proprio favore di un'ulteriore proroga di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 13 gennaio 2025, del termine di ultimazione dei lavori di cui al citato decreto n. 239/EL 239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato con Decreto d n. 239/EL-239/198/2013-PR del 08 gennaio 2019, poi con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021 ed infine con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023;

VISTA la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all'eventuale mutamento del contesto di riferimento;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 184478 del 7 ottobre 2025, con la quale la Società ha trasmesso, ad integrazione dell'istanza di proroga già presentata, la relazione



tecnica asseverata esplicitiva in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto interministeriale n. 239/EL 239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTA la nota prot. n. 211676 del 11 novembre 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l'avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato con decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR del 8 gennaio 2019, successivo decreto n. 239/EL 239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021 ed ulteriore decreto n. 239/EL-239/198/2013 PR3 del 10 febbraio 2023, invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 45864 del 2 marzo 2026, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto dell'esito dell'iter istruttorio in oggetto, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (*Allegato 1*);

CONSIDERATO che, nella sopracitata istanza prot. n. 105914 del 1 ottobre 2024, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che allo stato attuale risultano già ultimati ed entrati in esercizio la nuova SE 150kV di Celano e parte degli interventi di razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, mentre sono in corso di esecuzione le opere di mitigazione ambientale con inverdimento e piantumazione;

CONSIDERATO che, nella summenzionata istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha altresì rappresentato che la realizzazione delle citate opere autorizzate con decreto n. 239/EL 239/198/2013 del 13 gennaio 2014 non potrà essere ultimata per le seguenti ragioni:

- le condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso particolarmente dilatate le tempistiche delle attività amministrative relative a permessi e nulla osta da acquisire e la gestione del cantiere per la realizzazione delle opere;



- le imprevedibili criticità legate al conflitto tra Ucraina e Russia hanno determinato notevoli ritardi nell'approvvigionamento delle forniture dei materiali da costruzione;
- gli interventi previsti nel Decreto Interministeriale n. 239/EL-239/198/2013-VL del 03 ottobre 2019, hanno richiesto specifica progettazione per la messa in sicurezza del versante che ha allungato i tempi di realizzazione dell'intervento principale, impendendo, quindi, di completare l'opera nei tempi previsti;

PRESO ATTO che i lavori di realizzazione dell'opera non potranno quindi avere inizio, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL 239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato con Decreto d n. 239/EL-239/198/2013-PR del 08 gennaio 2019, poi con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021 ed infine con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-*bis*.2 dell'art. 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-*bis* del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, "*Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario*";

VISTI gli atti di ufficio;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

Il termine per l'ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR del 8 gennaio 2019, poi con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021 e successivamente con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023, è prorogato di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 13 gennaio 2025.

Articolo 2



Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)